

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 del 27/03/2020

Prot. 1766 Data Pubblicazione 09/04/2020

OGGETTO: Art. 1 comma 557 L.311/2004. Utilizzo dipendente di altro ente

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **09:30** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sig. Pietro Deiana**

Sono presenti i Signori:

<i>DEIANA PIETRO</i>	Presente
<i>PORCU GIOVANNA</i>	Presente
<i>CHESSA MARIA ROSARIA SABINA</i>	Presente
<i>MONNI CARMELA FILOMENA</i>	Assente
<i>ZIDDA PIETRO IGNAZIO</i>	Presente

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Falchi Gianfranco**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

il Responsabile del Servizio interessato **D.ssa Farina Maria Caterina** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **Favorevole**

il Responsabile del Servizio interessato **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **Favorevole**

LA GIUNTA

Premesso che il Servizio Finanziario a seguito di trasferimento e di pensionamento di personale è in carenza di personale da diverso tempo;

Considerata l'imponente mole di lavoro che grava sul Servizio Finanziario;

Dato atto che è necessario garantire il corretto funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che prevede che " I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitantipossono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Vista la circolare n. 2/2005 del 21.10.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogativa al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili.....salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto che da costante interpretazione, la norma considerata l ex specialis in materia di pubblico impiego, consentente ad dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un' altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Richiamato altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che " la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'art. 3 delle Legge Finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art.36";

Considerata la convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la delibera n.223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale viene sostenuto che la formula organizzativa introdotta dal citato art.1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre sezioni, Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20 maggio 2008, nonché deliberazione n. 955/2012/PAR;

Atteso che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una formula flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010;

A seguire che il citato 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti con meno di 5000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.

Ritenuto opportuno richiedere al Comune di Nuoro, la disponibilità della dipendente Rag. Porcu Daniela, Cat. C, p.e. C3, a prestare servizio presso il servizio finanziario del Comune di Orune fino al 31.12.2020, per n. 48 ore mensili;

Vista l'autorizzazione del Dirigente del Comune di Nuoro, rilasciata alla predetta dipendente, come da protocollo 15050 del 18.03.2020;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 165 del 2011;

Vista la Legge n. 311 del 2004;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, c.557 della L. 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, alla dipendente del Comune di Nuoro Rag. Porcu Daniela Cat. C, p.e. C3, affinché la stessa presti la propria attività lavorativa presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente per un numero massimo di 48 ore mensili;

Di dare atto che il Comune di Orune provvederà a liquidare gli oneri scaturenti dall'incarico ex art. 1 c. 557 della L. 311/2004, in rapporto alle ore di lavoro prestate, e agli oneri previdenziali e assicurativi e all' Irap dovuti;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi, come chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15.04.2011, non va computato ai fini del trattamento economico ordinariamente spettante ex art.9 comma 1 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge 122/2010, fermi restando comunque i limiti fissati dal successivo comma 2;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato di formalizzare l'incarico, assumendo gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;

Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **09/04/2020** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune 09/04/2020